

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Comune di Mondovì - Soc. Tavolera S.r.l. Pratica SUAP 02809110048-16112023-1544. Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del sequenziale tipologia G-CC2 Comparto 3 “Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino” con una superficie di vendita complessiva di mq 11.817, mediante l'accorpamento di n. 3 esercizi di vicinato e la creazione di una nuova media struttura M-SE2 di mq 639, ubicato all'interno della localizzazione commerciale L2 nel Comune di Mondovì ai sensi dell'art. 15, comma 10 lettera a) della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i.

*Data** 20/02/2024

*Protocollo** 1762/A2009B

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione 9.30.30, 1/2024

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Mondovì - Soc. Tavolera S.r.l. Pratica SUAP 02809110048-16112023-1544. Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del sequenziale tipologia G-CC2 Comparto 3 “Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino” con una superficie di vendita complessiva di mq 11.817, mediante l'accorpamento di n. 3 esercizi di vicinato e la creazione di una nuova media struttura M-SE2 di mq 639, ubicato all'interno della localizzazione commerciale L2 nel Comune di Mondovì ai sensi dell'art. 15, comma 10 lettera a) della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i.

Premesso che:

Il giorno 8 del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro alle ore 10.10 si è riunita, in video conferenza, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 17.01.2024 prot. n. 567/A2009B;

in data 16.11.2023, pervenuta in Regione Piemonte in data 19.12.2023, la società Tavolera S.r.l., ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera a) della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., ha presentato all'Amministrazione comunale di Mondovì l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 Comparto 3 “Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino” con una superficie di vendita complessiva di mq 11.817, (assentito con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 4707/17/1 del 21.04.2004, ampliato con D.C.S. prot. n. 15080/17.1 del 31.10.2005 e con atto comunale n. 60 del 29.03.2006, successivamente ridefinito con D.C.S. prot. n. 14812/ADB1607 del

19.12.2013 e in ultimo con D.C.S. prot. n. 6233/A2009B del 25.07.2022 con contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva a mq 11.817), mediante l'accorpamento di n. 3 esercizi di vicinato e la creazione di una nuova media struttura M-SE2 di mq 639, ubicato all'interno della localizzazione commerciale L2 nel Comune di Mondovì.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 8 febbraio 2024, ha espresso all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Tavolera S.r.l. con le seguenti prescrizioni:

- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nelle D.C.S. prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004, prot. n. 15080/17.1 del 31.10.2005, prot. n. 14812/DB1607 del 19.12.2013, prot. n. 6233/A2009B del 25.07.2022, nelle D.D. n. 43 del

9.03.2004 di esclusione del progetto dalla fase di verifica di cui all'art. 12 della ex L.r. 40/98 e D.D. n. 420 del 20.10.2005 di rilascio dell'autorizzazione urbanistica ai sensi dei commi 8 e seguenti della L.r. n. 56/77 per il comparto 3A e D.D. n. 326 del 1.08.2006 di rilascio dell'autorizzazione urbanistica ai sensi dei commi 8 e seguenti della L.r. n. 56/77 per il comparto 3B recependo anche le variazioni avvenute per il comparto 3A;

- il rispetto della superficie delle aree di carico e scarico che non deve essere inferiore a mq 3.380 complessivi, come evidenziato nel parere rilasciato dal Comune di Mondovì e prescritto con la D.C.S. prot. n. 14812/DB1607 del 19.12.2013;
- gli esercizi attivati dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;
- l'insediamento commerciale deve essere diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2.

Udita la relazione di conformità alla D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Mondovì;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Cuneo acquisito agli atti con prot. n. 705/A2009B del 22.01.2024;

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL.rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77 s.m.i.;

visti gli artt. 25, 26, 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" s.m.i.;

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. "D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004 con la quale viene assentita l'attivazione del centro commerciale tipologia G-CC2 con una superficie di vendita complessiva di mq. 10.460;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 15080/17.1 del 31.10.2005 con la quale viene assentito l'ampliamento della superficie di vendita da mq 10.460 a mq 11.610;

visto l'atto comunale n. 60 del 29.03.2006 con il quale la superficie di vendita viene ampliata da mq 11.610 a mq 12.000 ai sensi dell'art. 15 comma 9 della D.C.R. n. 563-13414/99;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 14812/DB1607 del 19.12.2013 con la quale viene assentita la ridefinizione del centro commerciale ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera a) della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i.;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. prot. n. 6233/A2009B del 25.07.2022 con la quale viene assentita la ridefinizione del centro commerciale ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. e contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva a mq 11.817;

vista la Determinazione dirigenziale n. 43 del 9.03.2004 con la quale il progetto è stato escluso dalla fase di verifica di cui all'art. 12 della ex L.r. 40/98;

vista la Determinazione dirigenziale n. 420 del 20.10.2005 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione urbanistica ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i. preventiva al rilascio del Permesso di Costruire per il comparto 3A;

vista la Determinazione dirigenziale n. 326 del 01.08.2006 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione urbanistica ai sensi del comma 8 e seguenti dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i. preventiva al rilascio del Permesso di Costruire per il comparto 3B recependo anche le variazioni avvenute per il comparto 3A;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 45 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come

previsto dalla determinazione dirigenziale n. 227 del 6 giugno 2013;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4016 del 17/10/2016 modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 Comparto 3 "Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino" con una superficie di vendita complessiva di mq 11.817, (assentito con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 4707/17/1 del 21.04.2004, ampliato con D.C.S. prot. n. 15080/17.1 del 31.10.2005 e con atto comunale n. 60 del 29.03.2006, successivamente ridefinito con D.C.S. prot. n. 14812/ADB1607 del 19.12.2013 e in ultimo con D.C.S. prot. n. 6233/A2009B del 25.07.2022 con contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva a mq 11.817), mediante l'accorpamento di n. 3 esercizi di vicinato e la creazione di una nuova media struttura M-SE2 di mq 639, ubicato all'interno della localizzazione commerciale L2 nel Comune di Mondovì, con le seguenti caratteristiche:

a. superficie di vendita complessiva pari a mq 11.817 così composto:

• Subcomparto 3 a:

- Media struttura M-SE3 mq 1.172
- Media struttura M-SE2 mq 870
- Media struttura M-SE3 mq 1.775
- Media struttura M-SE3 mq 1.113
- Media struttura M-SE2 mq 812
- Media struttura M-SE3 mq 1.290
- Media struttura M-SE2 mq 405
- n. 1 esercizio di vicinato mq 90

• Subcomparto 3b

- n. 26 esercizi di vicinato mq 3.326
- Media struttura M-SE1 mq 325
- Media struttura M-SE2 mq 639

b. superficie lorda di pavimento complessiva mq. 21.047,82;

c. il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti alla tipologia di

struttura distributiva prevista, G-CC2, calcolati sulla nuova composizione del centro commerciale, corrisponde a **980** posti auto corrispondenti a una superficie pari a mq 26.460 di cui almeno il 50%, pari a n. **490** posti auto e mq 13.230, deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico (art. 21 comma 2 della L.r. n. 56/77 e art. 25 D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.); tale fabbisogno risulta soddisfatto dalla dotazione progettuale già esistente corrispondente a n. 1.257 posti auto pari a 34.758 mq;
la superficie destinata ad aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali prevista dall'art. 21 comma 1 sub 3) della L.r. n. 56/77, in relazione alla superficie lorda di pavimento non dovrà essere inferiore a mq 10.523,91;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nelle D.C.S. prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004, prot. n. 15080/17.1 del 31.10.2005, prot. n. 14812/DB1607 del 19.12.2013, prot. n. 6233/A2009B del 25.07.2022, nelle D.D. n. 43 del 9.03.2004 di esclusione del progetto dalla fase di verifica di cui all'art. 12 della ex L.r. 40/98 e D.D. n. 420 del 20.10.2005 di rilascio dell'autorizzazione urbanistica ai sensi dei commi 8 e seguenti della L.r. n. 56/77 per il comparto 3A e D.D. n. 326 del 1.08.2006 di rilascio dell'autorizzazione urbanistica ai sensi dei commi 8 e seguenti della L.r. n. 56/77 per il comparto 3B recependo anche le variazioni avvenute per il comparto 3A;
- al rispetto della superficie delle aree di carico e scarico che non deve essere inferiore a mq 3.380 complessivi, come evidenziato nel parere rilasciato dal Comune di Mondovì e prescritto con la D.C.S. prot. n. 14812/DB1607 del 19.12.2013;
- gli esercizi attivati dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;
- l'insediamento commerciale deve essere diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, da eventuali altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2.

Il Comune di Mondovì in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale di trasmettere copia delle autorizzazioni alla Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori - Piazza Piemonte 1, 10127 Torino - commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)

